

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

## SECONDA POSIZIONE COMUNE

del 13 novembre 1997

definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sui negoziati in materia di lotta contro la corruzione in seno al Consiglio d'Europa e all'OCSE

(97/783/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo K.5,

considerando che gli Stati membri anettono particolare importanza alla lotta contro la corruzione a livello internazionale;

tenuto conto del protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee<sup>(1)</sup>, stabilito dal Consiglio il 27 settembre 1996;

tenuto conto della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dal Consiglio il 26 maggio 1997<sup>(2)</sup>;

tenuto conto della posizione comune sui negoziati in seno al Consiglio d'Europa e all'OCSE in materia di lotta contro la corruzione;

tenuto conto della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una politica dell'Unione contro la corruzione, del 21 maggio 1997;

considerando che nel novembre 1996 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato un programma d'azione contro la corruzione che contempla, fra le iniziative prioritarie, l'elaborazione di una convenzione penale relativa alla corruzione;

considerando che il 26 maggio 1997 il Consiglio ministeriale dell'OCSE ha adottato una raccomandazione riguardante la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali e ha deciso di avviare negoziati in merito ad una

convenzione internazionale volta a incriminare la corruzione di funzionari pubblici stranieri in conformità degli elementi comuni riportati nella raccomandazione, che potrebbe essere aperta alla firma alla fine del 1997;

tenendo conto dei negoziati in corso in sede di Consiglio d'Europa e di OCSE e nella consapevolezza dell'esigenza di garantire la compatibilità con i lavori in corso in sede di Unione;

desiderando tutelare gli interessi dell'Unione e evitare sovrapposizioni inopportune o incompatibilità con i due strumenti internazionali elaborati in sede di Consiglio d'Europa e di OCSE;

considerando che il Consiglio europeo di Amsterdam ha approvato il piano d'azione elaborato dal Gruppo ad alto livello sulla criminalità organizzata, in cui si raccomanda un piano globale di lotta contro la corruzione;

considerando che l'applicazione, in questo settore, di diversi principi dovrebbe sfociare in un'impostazione equivalente e equilibrata, tenendo conto degli strumenti internazionali già adottati, in particolare di quelli dell'Unione, soprattutto nei settori riguardanti la responsabilità delle imprese, le sanzioni e la cooperazione internazionale,

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

### Articolo 1

Nel quadro dei negoziati dell'OCSE e del Consiglio d'Europa in vista dell'elaborazione di una o più convenzioni, gli Stati membri dell'Unione europea intendono sostenere le posizioni seguenti:

- 1) il campo di applicazione della convenzione dell'OCSE deve contemplare la corruzione attiva di un agente pubblico straniero al fine di ottenere o mantenere

<sup>(1)</sup> GU C 313 del 23. 10. 1996, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU C 195 del 25. 6. 1997, pag. 1.

un appalto o un indebito vantaggio nell'ambito di transazioni commerciali internazionali. Nei negoziati in corso gli Stati membri dell'Unione europea si adoperano affinché il progetto di convenzione conduca a un regime giuridico compatibile, segnatamente sul piano della definizione di «infrazione», con quello della convenzione adottata dall'Unione europea;

- 2) nel progetto di convenzione dell'OCSE, la definizione di «agente pubblico straniero» dovrebbe limitarsi a qualsiasi persona, designata o eletta, titolare di un mandato legislativo, amministrativo o giudiziario in un paese straniero, qualsiasi persona che eserciti una funzione o un incarico pubblico in un paese straniero e qualsiasi agente di un'organizzazione internazionale pubblica. Le parti della convenzione OCSE dovrebbero avere la facoltà di applicare il principio dell'assimilazione in relazione ai ministri, ai giudici e ai parlamentari, in linea con l'articolo 4, paragrafo 1 della convenzione dell'Unione europea in materia di corruzione, del 26 maggio 1997;
- 3) occorrerebbe che dai lavori dell'OCSE risultasse chiaramente che il concetto di «abuso di relazioni di ufficio» non è contemplato. Tale questione dovrebbe formare oggetto di discussioni nell'ambito del Consiglio d'Europa;
- 4) gli Stati membri dovrebbero raccomandare l'introduzione di norme relative alla competenza che assicurino un livello equivalente di impegno per tutte le parti in ordine all'eliminazione efficace di atti di corruzione attiva. A tal fine dovrebbero raccomandare che almeno i seguenti principi si riflettano nelle convenzioni:

- la competenza per le infrazioni identificate dalle convenzioni dovrebbe essere stabilita nei casi in cui sono commesse integralmente o parzialmente nei rispettivi territori;
- ciascuno Stato parte dovrebbe essere disposto tanto a estradare i suoi cittadini quanto a sottoporre il caso alle proprie autorità competenti ai fini di un'eventuale azione legale;
- dovrebbe essere possibile che le disposizioni in materia di competenza e/o estradizione fossero

applicabili, pur tenendo presenti casi o condizioni specifiche.

Questi principi non pregiudicano l'introduzione nelle convenzioni di norme di competenza che siano più incisive ai fini dell'eliminazione della corruzione internazionale;

- 5) allo scopo di garantire una corretta applicazione delle convenzioni dell'OCSE e del Consiglio d'Europa occorre prevedere un meccanismo di controllo efficace e coordinato con una struttura semplificata e competenze chiaramente definite;
- 6) considerata l'importanza della convenzione dell'OCSE relativa al commercio internazionale, le disposizioni in essa contenute e la sua attuazione a livello nazionale devono garantire che entrerà in vigore quando riguarderà i principali paesi esportatori dell'OCSE. Analogamente, anche la convenzione del Consiglio d'Europa dovrebbe contemplare un elevato numero di ratifiche;
- 7) le convenzioni dovrebbero contenere disposizioni specifiche relative alla cooperazione internazionale soltanto qualora esse si dimostrassero necessarie. In questa eventualità gli Stati membri si adoperano per difendere i principi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della prima posizione comune definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sui negoziati in seno al Consiglio d'Europa e all'OCSE relativi alla lotta contro la corruzione<sup>(1)</sup>, adottata il 6 ottobre 1997.

#### Articolo 2

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 1997.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
R. GOEBBELS

<sup>(1)</sup> GU L 279 del 13. 10. 1997, pag. 1.